

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:

Protocollo d'Intesa (Memorandum of Understanding) con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per lo svolgimento di attività di sorveglianza per il West Caucasian Bat Lyssavirus (WCBV) nella regione Toscana, in seguito al caso diagnosticato nel 2020 in un gatto domestico della città di Arezzo.

Proposta di deliberazione n.	
Data Proposta di deliberazione	
Struttura	
L'Estensore	
Il Responsabile del procedimento	
Responsabile della Struttura	

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Leto Andrea

IL Direttore Generale
Della Marta Ugo

%firma%-1

%firma%-2

%firma%-3

IL RESPONSABILE DELLA D.O. Virologia
Dott.ssa Maria Teresa Scicluna

Oggetto: Protocollo d'Intesa (Memorandum of Understanding) con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per lo svolgimento di attività di sorveglianza per il West Caucasian Bat Lyssavirus (WCBV) nella regione Toscana, in seguito al caso diagnosticato nel 2020 in un gatto domestico della città di Arezzo.

PREMESSO CHE

- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito IZSVe), ente sanitario di diritto pubblico con sede legale in Viale dell'Università 10, 35020 Legnaro (PD), Italia e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (di seguito IZSLT), ente sanitario di diritto pubblico con sede legale in Via Appia Nuova 1411, 00178, Roma, Italia, svolgono attività diagnostica e di ricerche finalizzate allo sviluppo delle conoscenze negli ambiti della salute animale, della sicurezza alimentare e della tutela ambientale, e della prevenzione e controllo delle zoonosi;
- se insieme qui di seguito denominate brevemente “le Parti”
- IZSVe è Centro di Referenza (CR) per la Rabbia per il Ministero della Salute e per la FAO;
- IZSLT è Istituto competente per il territorio Toscana e Lazio e fa parte della rete degli II.ZZ.SS. abilitati alla diagnosi di rabbia di prima istanza nell'ambito della sorveglianza passiva dei carnivori domestici e selvatici;
- Le Parti svolgono attività di ricerca per lo sviluppo delle conoscenze negli ambiti delle rispettive missioni istituzionali secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;

VISTO

- Il Piano Straordinario di Sorveglianza e Risposta per West Caucasian Bat Lyssavirus (WCBV) nella regione Toscana (0019803-10/09/2020-DGSAF-MDS-P);
- La richiesta del IZSVe all'IZSLT per la sorveglianza chiroterteri per WCBV nel miniottero comune nella Regione Toscana (Prot. 0001106/2021 del 05/02/2021);

CONSIDERATO CHE

- le Parti sono impegnate in attività di sorveglianza nell’ambito del Piano Straordinario di Sorveglianza e Risposta per West Caucasian Bat Lyssavirus (WCBV) nella regione Toscana (0019803-10/09/2020-DGSAF-MDS-P) (di seguito Piano), in seguito al caso diagnosticato nel 2020 in un gatto domestico della città di Arezzo.

Le attività del Piano si riassumono in 3 obiettivi, qui riassunti e meglio esplicitati nel protocollo di intesa in allegato:

1.a Sorveglianza passiva nei chiropteri rinvenuti morti in regione Toscana (a carico IZSLT):

- le Parti desiderano stabilire un’intesa che abbia come obiettivo l’ottimizzazione della sorveglianza per WCBV nel suo ospite naturale tanto quanto nei carnivori domestici e/o selvatici.
 - le Parti convengono che l’allegato protocollo d’intesa sia lo strumento ideale per attuare una fattiva collaborazione che possa eventualmente potenziare collaborazioni future con altre istituzioni/enti/ditte/partner per individuare sinergie operative che possano garantire un miglioramento dei risultati delle attività svolte nel settore di interesse.
- A tale scopo i Responsabili scientifici individuati sono:
 - Per IZSVE è designata la dr.ssa Paola De Benedictis, responsabile del CRN per la rabbia;
 - Per IZSLT è designato la dr.ssa Maria Teresa Scicluna per la Sede di Roma e il dr. Giovanni Brajon per la sede di Arezzo;

RITENUTO OPPORTUNO

- Procedere alla approvazione e successiva sottoscrizione del Protocollo d’Intesa (Memorandum of Understanding) in oggetto, secondo le modalità ed i tempi previsti nel documento stesso

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui come integralmente trascritti e riportati:

1. Di approvare il Protocollo d'Intesa (Memorandum of Understanding) tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "M. Aleandri" e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in allegato che si intende parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. Di dare atto che il Protocollo d'Intesa (Memorandum of Understanding) avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, a scadenza, per ulteriori periodi da definire, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza;
3. Il presente protocollo d'intesa non comporta oneri a carico delle Parti.

Il Responsabile della D.O. Virologia
(Dott.ssa Maria Teresa Scicluna)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avente come oggetto: Protocollo d'Intesa (Memorandum of Understanding) con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per lo svolgimento di attività di sorveglianza per il West Caucasian Bat Lyssavirus (WCBV) nella regione Toscana, in seguito al caso diagnosticato nel 2020 in un gatto domestico della città di Arezzo.;

ACQUISITO i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

1. Di approvare e successivamente sottoscrivere il Protocollo d'Intesa (Memorandum of Understanding) con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per lo svolgimento di attività di sorveglianza per il West Caucasian Bat Lyssavirus (WCBV) nella regione Toscana, in seguito al caso diagnosticato nel 2020 in un gatto domestico della città di Arezzo;
2. Di dare atto che il Protocollo d'Intesa (Memorandum of Understanding) avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, a scadenza, per ulteriori periodi da definire, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza;
3. Il presente protocollo d'intesa non comporta oneri a carico delle Parti.

Il Direttore Generale
Dott. Ugo Della Marta

Memorandum of Understanding Protocollo d'Intesa

TRA

Il presente **Memorandum of Understanding** (di seguito “Accordo”) contiene i termini dell’intesa tra **l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie**, un ente sanitario di diritto pubblico con sede legale in Viale dell’Università 10, 35020 Legnaro (PD), Italia, codice fiscale e Partita IVA 00206200289, rappresentato dal Direttore Generale Antonia Ricci

(qui di seguito denominato brevemente IZSVe)

E

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, ente sanitario di diritto pubblico con sede legale in Via Appia Nuova 1411, 00178, Roma, Italia, codice fiscale 00422420588 e P.IVA 00887091007, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Ugo Della Marta, nato a Basilea (Svizzera), il 14/06/1962, C.F. DLLGUO62H14Z133H, domiciliato per la sua carica presso la sede di Roma

(qui di seguito denominato brevemente “IZSLT”)
(se insieme qui di seguito denominate brevemente “le Parti”)

PREMESSO CHE

- Le Parti svolgono ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze negli ambiti della salute animale, della sicurezza alimentare e della tutela ambientale;
- IZSVe è Centro di Referenza (CR) per la Rabbia per il Ministero della Salute e per la FAO;
- IZSLT è Istituto competente per il territorio Toscana e Lazio e fa parte della rete degli II.ZZ.SS. abilitati alla diagnosi di rabbia di prima istanza nell’ambito della sorveglianza passiva dei carnivori domestici e selvatici;
- Le Parti svolgono attività di ricerca per lo sviluppo delle conoscenze negli ambiti delle rispettive *mission* istituzionali secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
- Le Parti sono impegnate in attività di sorveglianza nell’ambito del Piano Straordinario di Sorveglianza e Risposta per West Caucasian Bat Lyssavirus (WCBV) nella regione Toscana (0019803-10/09/2020-DGSAF-MDS-P) (di seguito Piano), in seguito al caso diagnosticato nel 2020 in un gatto domestico della città di Arezzo. Le attività del Piano si riassumono in 3 obiettivi, così di seguito suddivisi:

- 1.a Sorveglianza passiva nei chiroterri rinvenuti morti in regione Toscana (a carico IZSLT)
 - 1.b Sorveglianza attiva nei chiroterri in regione Toscana (a carico di IZSVe-CR nazionale rabbia e di IZSLT nelle modalità specificate nel prossimo paragrafo).
 2. Dinamiche di trasmissione nella città di Arezzo (a carico IZSVe-CR nazionale rabbia).
 3. Vigilanza sanitaria nei carnivori domestici e selvatici (a carico Az.USL e IZSLT).
- le Parti desiderano stabilire un'intesa che abbia come obiettivo l'ottimizzazione della sorveglianza per WCBV nel suo ospite naturale tanto quanto nei carnivori domestici e/o selvatici e limitatamente alla regione Toscana.
 - le Parti convengono che il presente protocollo d'intesa sia lo strumento ideale per attuare una fattiva collaborazione che possa eventualmente potenziare collaborazioni future con altre istituzioni/enti/ditte/partner per individuare sinergie operative che possano garantire un miglioramento dei risultati delle attività svolte nel settore di interesse.

TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Scopo

In ottemperanza ai termini del presente protocollo d'intesa e in conformità alle leggi vigenti, il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato secondo la legge italiana. Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le Parti si impegnano alla collaborazione reciproca per la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche e la promozione di altre proposte di interesse comune oppure si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi:

- Sviluppo delle conoscenze sull'epidemiologia del WCBV nella regione Toscana;
- Trasferibilità delle conoscenze acquisite al fine di attuare protocolli di prevenzione dell'infezione nei carnivori domestici, in particolare nei gatti e di conseguenza nell'uomo;

L'IZSLT si impegna a:

- o Sorvegliare i siti per l'individuazione precoce dell'arrivo dei chiroterri appartenenti alla specie *Miniopterus schreibersii*, detto miniottero comune, del loro stato fisiologico o patologico ovvero di mortalità sospette, e provvedere alla raccolta degli individui morti che andranno conferiti presso la Sede di Roma per la diagnosi di prima istanza. Tali attività verranno pianificate ed effettuate nell'ambito delle attività di sorveglianza nella regione Toscana, sotto la supervisione dell'IZSVe, CR nazionale per la rabbia, e

vedranno coinvolta direttamente la Sede di Arezzo; Partecipare alle attività di cattura e campionamento attivo organizzate da IZSVe, CR nazionale per la rabbia, al fine di provvedere all'identificazione, conservazione e trasporto dei campioni diagnostici da conferire alla sede di Roma.

- Svolgere le attività di tipo diagnostico per le analisi di prima istanza in ambito di sorveglianza passiva.
- Svolgere le attività diagnostiche di prima istanza in ambito di sorveglianza attiva in parallelo con IZSVe, CR nazionale per la rabbia, e con metodiche differenti.

IZSVe, CR nazionale per la rabbia si impegna a:

- Pianificare la sorveglianza attiva nelle colonie di miniottero comune.
- Effettuare i campionamenti attivi.
- Effettuare la diagnosi di prima istanza in parallelo a IZSLT nell'ambito della sorveglianza attiva, nonché ulteriori indagini di laboratorio (i.e. sierologiche).
- Confermare e caratterizzare i riscontri positivi o dubbi identificati presso l'IZSLT.

Articolo 2 – Aree di collaborazione In conformità alle leggi vigenti entrambe le Parti si impegneranno a incoraggiare e rafforzare la collaborazione con i seguenti obiettivi:

- promuovere le attività di collaborazione e formazione per facilitare lo scambio di conoscenze tra le Parti costituenti il presente protocollo d'intesa;
- promuovere progetti di ricerca che valorizzino entrambe le Parti, ognuna per le proprie competenze;

Al fine di attuare al meglio le attività presentate nel presente protocollo d'intesa, entrambe le Parti si impegnano a definire e rispettare le clausole specifiche che tutelino la "riservatezza", la "proprietà intellettuale" dei dati generati e le "controversie legali" che possono derivare dalla violazione delle clausole che regolano il presente accordo.

Articolo 3 – Oneri

Il presente protocollo d'intesa non comporta oneri a carico delle Parti. Ogni iniziativa da realizzarsi in attuazione del presente accordo sarà disciplinata da una specifica convenzione che dovrà definire espressamente gli impegni reciproci, le eventuali risorse necessarie e le forme di reperimento delle stesse. I costi impliciti alle attività previste dal presente accordo verranno sostenuti da ciascuna delle Parti in relazione alle spese di propria competenza. Tali spese possono derivare dallo scambio di

studenti e ricercatori, dalle attività di formazione, dall'utilizzo delle attrezzature e dall'utilizzo di risorse umane.

Articolo 4 – Vincoli e responsabilità

Il presente protocollo d'intesa non è in alcun modo legalmente vincolante. Esso riporta semplicemente le "intenzioni" delle Parti a perseguire un obiettivo comune, e non determina alcun obbligo, sia esso esplicito o implicito, a stipulare accordi legalmente vincolanti. Esso esprime piuttosto che un vincolo contrattuale una convergenza di interessi fra le parti, indicando una comune linea d'azione prestabilita. È cioè un accordo di carattere generale di programmi di attività, dove la realizzazione delle attività è rimandata alla stipula di apposite convenzioni. Non ha in alcun modo il potere e gli effetti del contratto.

Tuttavia, qualora il presente protocollo d'intesa dovesse portare a dei risultati che le Parti considerino meritevoli di ulteriori approfondimenti o che possano portare alla definizione di futuri progetti di ricerca o di attività di altra natura (i.e. sviluppo/vendita di un prodotto generato dalle attività di questa intesa), la Parti possono decidere di sviluppare accordi di natura diversa, legalmente vincolanti e da sottoscrivere al di fuori dal presente accordo di collaborazione.

Articolo 5 – Scambio dei dati e sfruttamento dei risultati

Le parti sono consapevoli delle problematiche e delle aspettative legate alla gestione dei dati aperti della sorveglianza ma si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo d'intesa. I dati scaturiti dalla sorveglianza sono di proprietà del Ministero della Salute e come tali ogni diritto di eventuale sfruttamento (anche divulgazione) dei risultati ottenuti dalle attività realizzate da parte dell'una o dell'altra parte nell'ambito del presente protocollo sarà oggetto di specifico accordo tra le singole parti e il Ministero della Salute.

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, in ogni modo forniti o comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi, in ossequio alle condizioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 e dal Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati direttamente o indirettamente, eventualmente attraverso terzi,

secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo.

Articolo 7 – Diritti di proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale derivanti da lavori realizzati nel quadro del presente accordo verranno decisi e suddivisi in base all'effettivo apporto tecnico-scientifico sia progettuale sia esecutivo. Di tale origine si farà menzione nei lavori pubblicati. Per le iniziative che possano produrre risultati aventi rilevanza economica, le Parti congiuntamente disporranno conformemente alle proprie regolamentazioni circa la proprietà dei risultati e la tutela della stessa.

Articolo 8 - Coordinamento e monitoraggio

Al fine di coordinare e monitorare le attività concordate, ciascuna delle Parti designerà un proprio responsabile.

Per IZSVe è designata la dr.ssa Paola De Benedictis, responsabile del CR per la rabbia, IZSLT è designato e il dr. Giovanni Brajon per la sede di Arezzo e la dr.ssa Maria Teresa Scicluna per la Sede di Roma.

Articolo 9 - Registrazione dell'accordo

Il presente accordo, redatto in modalità digitale è soggetto a registrazione ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alle Parti richiedenti. Le spese per l'imposta di bollo sono a carico di IZSLT che richiederà ad IZSVe il ristoro del 50%.

Articolo 10 - Risoluzione delle controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, sarà competente il foro di Padova in via esclusiva.

Articolo 11 - Variazioni di parti del progetto

Ogni variazione sostanziale del progetto che si dovesse ritenere utile o necessaria, deve essere preventivamente concordata e approvata dalle Parti in forma scritta. Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

Articolo 12 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca, le Parti mettono reciprocamente a disposizione le risorse umane e l'uso dei propri locali, laboratori, reagenti e materiali, attrezzature e servizi tecnici. Le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Articolo 13 - Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente protocollo, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna. Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 14 – Durata, rinnovo e recesso

Il presente Accordo ha la durata di anni 3, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, a scadenza, per ulteriori periodi da definire, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dall'Accordo e con un preavviso di 1 mese. Il preavviso è ridotto nel caso in cui le Parti si riservano il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dal presente protocollo comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie. In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Roma, li

Il Responsabile Legale Rappresentante IZSVe

Dott.ssa Antonia Ricci

Direttore Generale

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Tel.: 049-8084242

Il Responsabile Legale Rappresentante IZSLT

Dott. Ugo Della Marta

Direttore Generale

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana

Tel 06/79099400 - 410

Per qualsiasi comunicazione riguardante il suddetto protocollo d'intesa

Referente per IZSVe

Paola De Benedictis

Laboratorio Zoonosi Virali Emergenti - CDR Rabbia – IZSVe

Tel 049 8084385 E-mail pdebenedictis@izsvenzie.it

Referente per IZSLT

Maria Teresa Scicluna

UOC Virologia – IZSLT SEDE di Roma

Tel. 06/79099449 E-mail: teresa.scicluna@izslt.it

Giovanni Brajon

UOT Toscana Centro – IZSLT (Firenze e Arezzo)

Tel. 055 721308 E-mail: giovanni.brajon@izslt.it